

**Maury.** Debbo dare ragione dell'emendamento che ho proposto all'articolo 6. Nella discussione generale l'onorevole relatore della Commissione parlamentare, nel commentare il nuovo testo che in nome di una parte della Commissione egli aveva redatto, ha con grande calore sostenuto che i principii ai quali s'informa il pensiero della Commissione sono quelli che dettarono le norme della legge 25 giugno 1865, in materia di espropriazione per pubblica utilità. Egli ha sostenuto che tutta la nostra legislazione in materia di espropriazione si è sempre informata a quelle norme.

L'onorevole Chimirri ha, se mal non rammento, ricordato come esempio l'articolo 24 della legge sulle bonifiche di prima categoria dei terreni paludosi, di quelle terre cioè che congiungono un grande interesse igienico ad un grande interesse agricolo, e ciò per sostenere sempre più la bontà e la moralità della sua tesi.

Mi permetta l'onorevole relatore di raccomandargli di esaminare con la cura coscienziosa che egli pone nell'esame di ogni questione, se differenza notevole non esista fra le condizioni di fatto cui provvede la legge del 1882, e quelle che formano tema della nostra discussione.

Nella legge che concerne le bonificazioni di prima categoria, si è dato giustamente carattere di espropriazione per pubblica utilità, cioè un valore alto, a terre comprese nel raggio di bonificamento perchè rappresentano quasi un non valore. Infatti non possono non essere compresi in quella zona che terreni sottoposti alla invasione temporanea o permanente delle acque fluviali o palustri.

Si è voluto con l'espropriazione pubblica di un quasi non valore impedire che i lavori e le opere di terza categoria non riunite in consorzio vadano a beneficio di un singolo individuo, ma d'altra parte si è voluto tener conto del come senza la cessione di quella parte del patrimonio compresa in una zona di bonificamento ogni singolo impedisse il lavoro della collettività.

L'obbietto della nostra legge, mi consenta l'illustre collega, è un pò differente, inquantochè noi miriamo a compiere un bonificamento che non è propriamente un grande bonificamento idraulico, ed aggiungo che noi miriamo ad impedire e dovremmo impedire che il beneficio di plusvalenza, che già queste terre hanno conseguito mediante l'applicazione di precedenti leggi e mercè l'applicazione che si avrà dall'odierna, vada a favore del proprietario neghittoso.

In sostanza temo che, se noi non provvederemo a questa condizione di cose noi daremo un premio a colui che dimostrerà di voler abbandonare il suo possesso, nel qual caso la legge avrebbe assoluta inefficacia e sarebbe meglio non farla o almeno sarebbe assai meglio non sanzionare una disposizione che si traduce in una fantastica confisca o in una fantastica minaccia. Da questo banco non può e non deve, specialmente da me, partire una parola contro il diritto immutabile del possesso. Non perchè io senta che ovunque e in ogni tempo, noi abbiamo il dovere di difendere il possessore del suolo, che sovente non merita civiche corone, ma perchè noi riteniamo che appunto l'intangibilità del possesso costituisce il fondamento della funzione economica del possesso stesso, senza il quale capitale ed intelligenza si allontanerebbero con grave danno del movimento economico dalla terra stessa, specialmente con grave danno del lavoro.

Pure credo che nelle nostre precedenti legislazioni, troviamo le ragioni che legittimano nel caso dell'Agro Romano se non una confisca, una conversione per ragioni di pubblica utilità di un patrimonio negletto a danno di un proprietario neghittoso. Leggerò pochissime parole che furono scritte certamente non da giacobini, poichè il Borgatti e lo Scialoia non credo che passino per giacobini. Quando proposero la conversione dell'Asse ecclesiastico affermarono che essa era giusta, per considerazioni di ordine civile ed economico, le quali sono evidenti e che sono racchiuse nel principio di volgere a fine di produzione e di lavoro il possesso che non domanda a se stesso che i mezzi occorrenti alla sua esistenza.

In gran parte le terre di cui ci occupiamo sono possedute da enti morali, epperò è chiaro che ciò che legittima la conversione o l'espropriazione per pubblica utilità di questo patrimonio negletto a danno del proprietario neghittoso, è appunto il non voler mantenere un capitale inoperoso e contro le tendenze di ogni civile comunità contro le leggi economiche che noi tutti desideriamo favoriscano lavoro e produzione. A questi principii s'ispira il pensiero che informa il mio emendamento col quale chiedo che ogni proprietà negletta sia convertita immediatamente col concedere a questo proprietario neghittoso cinque volte l'imposta fondiaria prediale che oggi